

1301 - 23



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
comettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:

- disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta da

Angelo Costanzo	- Presidente -	Sent. n. sez. 1727
Anna Criscuolo		pt - 21/11/2022
Angelo Capozzi	- Relatore -	R.G.N. 24544/2022
Emilia Anna Giordano		
Pietro Silvestri		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Perilli Armando, nato a Nettuno il 20/10/1977

avverso la sentenza del 15/2/2022 della Corte di appello di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi;
uditio il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditio il difensore, avv. Aurelia Panetta, per la parte civile Carmosini Adele che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
uditio il difensore avv. Cesare Gai anche in sostituzione dell'avv. Giovanbattista Maggiorelli, per l'imputato Perilli Armando, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma, a seguito di appello proposto dal Procuratore della Repubblica avverso la sentenza emessa in data 5 giugno 2019 dal Tribunale di Velletri nei confronti di Armando Perilli, ha riformato la decisione assolutoria "perché il fatto non sussiste" riconoscendo il predetto imputato colpevole del reato di cui agli artt. 572, 61 nn.1 e 11 cod. pen. ai danni della convivente Adele Carmosini condannandolo a pena di giustizia, nonché al risarcimento del danno in favore della predetta, parte civile costituita.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce:

2.1. Con il primo motivo violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello del pubblico ministero, non avendo la Corte considerato la dedotta genericità del gravame proposto rispetto alle ragioni della sentenza di primo grado e delle risultanze della istruttoria dibattimentale, risolvendosi in un ragionamento meramente assertivo.

2.2. Con il secondo motivo erronea applicazione degli artt. 192, 533 e 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., essendosi effettuata un'illegittima selezione, in sede di rinnovazione istruttoria, dei soggetti da ascoltare, limitandoli alla persona offesa, al padre Marcello Carmosini e alla figlia Martina De Stefano, omettendo di risentire quantomeno i testi Paola Lauretti, Andrea Borrini, Francesca Carmosini, Giuseppe Sansone, Mario Franciolini e Andrea Screti che nella prima decisione avevano assunto rilievo per escludere la sussistenza dell'addebito mosso al ricorrente.

2.3. Con il terzo motivo travisamento della prova e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla ritenuta attendibilità della persona offesa, del di lei padre e della figlia, idonea a inficiare la decisione assolutoria. A riguardo la Corte si è esibita in una motivazione meramente assertiva a fronte della articolata e approfondita motivazione della prima sentenza (v. pg. 13 di questa) riferito al confuso e a tratti poco verosimile racconto della parte offesa e della mancanza di riscontri esterni e, piuttosto, della presenza di smentite provenienti da altre deposizioni. Anche per quanto riguarda le testimonianze del padre e della figlia, la Corte ha espresso una riduttiva valutazione in ordine al riscontro offerto alle accuse della donna, a fronte delle precise e incidenti censure mosse dal primo Giudice; mentre non si comprende quale riscontro possa provenire dal teste Screti che risulta aver smentito un episodio inscritto nella condotta maltrattante.



2.4. Con il quarto motivo erronea applicazione dell'art. 572 cod. pen. in relazione al ritenuto elemento soggettivo del reato di maltrattamenti in considerazione della correlazione delle condotte – ove mai esistite – a momenti di particolare stress emotivo che davano luogo, secondo le stesse dichiarazioni della parte offesa, a episodi che rientravano senza conseguenze.

2.5. Con il quinto motivo violazione degli artt. 133, 69 e 62-bis cod. pen. e vizio della motivazione in relazione alla mera equivalenza delle attenuanti c.d. generiche rispetto alle aggravanti senza considerare l'incidenza della ritenuta contenuta gravità delle conseguenze della condotta tenuta dall'imputato.

3. E' pervenuta memoria della parte civile costituita Adele Carmosini che ha articolato critiche rispetto a ciascuno dei motivi proposti in ricorso che, a suo parere, designano la loro manifesta infondatezza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato, oltre che genericamente proposto, avendo dato la sentenza ineccepibilmente conto delle ragioni per le quali ha rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'appello del pubblico ministero fondato sulla dedotta erroneità del giudizio di inattendibilità della persona offesa e di alcuni testi dell'accusa, indicando le prove sulle quali si fondava la richiesta di condanna.

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato avendo la Corte del tutto correttamente disposto la rinnovazione del dibattimento escutendo nuovamente le persone di cui il primo giudice aveva negato l'attendibilità delle testimonianze e sulle quali si era incentrato l'appello della parte pubblica, senza peraltro che la difesa abbia eccepito nulla a riguardo, vedendo accolta la sua sola richiesta di audizione dell'imputato. In tal modo la Corte di merito si è posta nell'alveo di legittimità secondo il quale in caso di appello della sentenza assolutoria da parte del pubblico ministero, l'obbligo di rinnovazione dibattimentale, è limitato alle sole testimonianze che, secondo le puntuali e specifiche ragioni prospettate nell'atto di impugnazione, siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e che siano ritenute decisive ai fini della valutazione di responsabilità (Sez. 2, n. 5231 del 13/12/2018 (dep. 2019), Prundaru, Rv. 276050).



4. Il terzo motivo è proposto genericamente per questioni in fatto correlate alla diversa valutazione della prova dichiarativa, in presenza di un'articolata motivazione giustificativa del discostamento dalle valutazioni del primo giudice.

Senza incorrere in vizi logici e giuridici il Giudice di appello ha superato il giudizio assolutorio di prima istanza sul rilievo che – impregiudicate le condotte vessatorie ai danni della parte offesa – questi non perdessero la loro rilevanza penale in ragione dell'ottica adottata dal primo Giudice che, senza porli in discussione, aveva erroneamente fatto prevalere sulla loro obiettiva valenza le ragioni conflittuali che li avevano determinati sin dalla instaurazione tra i due protagonisti di una salda relazione affettiva a partire dai primi mesi del 2016, dalla quale era nata una figlia.

Quanto al giudizio di attendibilità della persona offesa, la Corte di merito ha escluso fondamento alla addotta fragilità emotiva della donna e alla sua presunta dipendenza dai genitori riconoscendo le sue dichiarazioni, ribadite in entrambi i gradi di giudizio, particolareggiate e coerenti oltre che riscontrate da prove dichiarative, segnatamente quelle della figlia diretta testimone degli eventi, le cui dichiarazioni sono state in modo eccentrico ritenute inattendibili dal primo Giudice, ancorché riconosciute da questi perfettamente sovrapponibili a quelle della madre.

E' dalla diretta escussione della ragazza che la Corte desume la piena attendibilità del suo dettagliato e genuino racconto della vita familiare di cui alcune fasi definiva come "un inferno", descrivendo condotte prevaricatrici e abitualmente umilianti dell'imputato ai danni della compagna (v. pg. 15 della sentenza impugnata), dando ragione della censura circa l'aprioristica ipotesi secondo la quale la testimonianza fosse stata condizionata dalla madre.

Anche il pregiudiziale discredito della testimonianza del padre della vittima, trova il suo pieno e giustificato superamento non solo per la giustificata avversione del teste nei confronti dell'imputato, ma per la corrispondenza del narrato a quello della vittima e della figlia oltre che nelle dichiarazioni del cognato, Andrea Borrini, e della sorella del Carmosini (v. pg. 15 e ss. della sentenza impugnata), stante la marginalità della deposizione dello Screti.

Le censure omettono poi di considerare la documentazione a riscontro del compendio testimoniale, costituito dalle immagini fotografiche delle lesioni a carico della persona offesa e del contenuto delle *chat* depositate (v. pg. 17 della sentenza impugnata).



5. Il quarto motivo è manifestamente infondato e versato in fatto rispetto alla correttamente ritenuta consapevolezza da parte del ricorrente della sistematicità delle condotte vessatorie ai danni della convivente.

6. Il quinto motivo è generica censura al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito in ordine al bilanciamento delle circostanze attenuanti, riconosciute in appello, rispetto alle aggravanti contestate, in relazione alle valutate conseguenze della condotta criminosa.

7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

8. Il ricorrente deve essere, inoltre, condannato al pagamento delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile Adele Carmosini, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Roma con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Roma con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

Così deciso il 21/11/2022.

Il Consigliere estensore

Angelo Capozzi

Il Presidente

Angelo Costanzo

Depositato in Cancelleria

